

La normativa vigente e applicabile individua nell'obbligo di completezza del progetto un presupposto essenziale per l'esecuzione di un'opera pubblica. In base ad esso vengono a definirsi le condizioni della gara, a determinarsi il costo dell'opera, a identificarsi, sotto il profilo tecnico ed esecutivo, ogni sua singola componente e a individuarsi le responsabilità tecniche, economiche, amministrative e contabili. Incombe alla stazione appaltante un dovere specifico di diligenza e puntualità nel redigere un progetto tale da offrire uno "... sviluppo particolareggiato e completo dell'opera, con tutti i dati ed i calcoli necessari alla sua concreta attuazione". Il momento della compilazione del progetto esecutivo non può che essere collocato "... anteriormente alla gara di appalto nelle ipotesi di asta pubblica e di licitazione privata" (Cfr. Corte dei Conti - Sez. Contr., 20 giugno 1985 n. 1565, Lodo arbitrale 23 giugno 1995 n. 93 in Arc.Giur.OO.PP). E come ha rilevato la Deliberazione n. 57 del 26/03/2003 della Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, "non può considerarsi "esecutivo" ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. un progetto che presenti carenze ed indefinizioni tali da non consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che contenga calcoli esecutivi delle strutture e particolari costruttivi delle stesse non esaustivi, e tali da non consentirne la cantierabilità". L'Autorità ha ribadito poi il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui "l'esecutività di un progetto è garantita dalla fattibilità oltre che tecnica, nel senso della calcolata ed analitica previsione progettuale in conformità a tutte le leggi e normative regolanti il settore delle opere pubbliche, anche amministrativa, nel senso di accertata rispondenza della previsione e qualità progettuale alle esigenze degli enti interessati ed in conformità alle previsioni di Piano sia territoriale sia di settore; a garanzia di tale fattibilità il progetto deve essere corredato di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni da rilasciare a cura degli enti fruitori dell'opera o interferenti o controllo" (Deliberazione n. 62 del 06/03/2002) ed ancora "nel caso di necessità di eseguire, contestualmente ai lavori dell'appalto principale, lavori accessori finalizzati all'eliminazione di interferenze che non consentono la corretta realizzazione dell'opera, il progetto esecutivo, di cui all'art.16, co.5, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., deve prevedere le modalità operative, la specifica progettazione, nonché tempi e costi di esecuzione delle lavorazioni necessarie all'eliminazione delle suddette interferenze. Nel caso in cui detta interferenza è nota fin dalla fase progettuale non è legittimo procedere con la sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante." (Deliberazione n. 180 del 25/06/2002). La progettazione esecutiva deve dunque necessariamente comporsi di una serie di documenti (di cui agli artt. 35 e ss. DPR 554/1999) atti a consentire la realizzazione del manufatto e a rappresentare in maniera esauriente le scelte progettuali per mettere a disposizione dell'appaltatore tutte le informazioni per lo svolgimento del suo compito.